

Genova, 7 aprile 2020

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 17/2020

Oggetto: Circolare 8/E/2020 – FAQ in merito al DL Cura Italia

Con la presente si fornisce qualche flash sulle FAQ contenute nella Circolare Agenzia entrate n. 8 del 3 aprile 2020, in merito al DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia"). Per una lettura completa si rimanda al testo della Circolare allegata.

Versamento della **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali**: prorogato solo fino al 20 marzo 2020. Resta sospensione versamenti con scadenza 8.3-31.3 per i soggetti con domicilio/sede negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal dpcm 24/2/2020.

Sospensione versamenti ritenute/contributi:

- per imprese turistiche e ulteriori. Se vengono esercitate **più attività**, è necessario che le attività sospensibili siano prevalenti rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa;
- ammessa anche se **Ateco non menzionato** nelle ris. 12 e 14, a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate dall'art. 61 del DL 18 ;
- anche per la controllante del **Gruppo Iva** sempreché i soggetti appartenenti esercitino prevalentemente (nell'ambito del gruppo) attività agevolate;
- analoghe considerazioni anche per la liquidazione **Iva di gruppo**.

Sospensione fino al 30 giugno per le **comunicazioni delle holding**.

Emissione della **fattura** in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura: la sospensione non è ammessa.

Trasmissione telematica dei corrispettivi: la sospensione in generale non è ammessa. Fanno eccezione le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

Ricade nella sospensione anche l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell'art. 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con **volume d'affari inferiore a 400 mila euro**.

Similmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di **distributori automatici**.

Il fatto che non si debba emettere **ddt** in caso di fattura immediata non deriva dall'emergenza epidemiologica, essendo già prevista nel nostro ordinamento.

In caso di sospensione del versamento di ritenute, sono sospesi i **controlli previsti a carico del committente** in materia di ritenute e compensazioni in **appalti e subappalti** di cui all'art. 17-bis dlgs 241/1997.

La scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili **INTRASTAT** relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Registro - Termini per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica. Tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Compensi lavoro autonomo/provvigioni compensi non sono assoggettati alle **ritenute d'acconto** da parte del sostituto se nel periodo di imposta precedente abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, e nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono **l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** (analogica o elettronica). La FAQ chiarisce come compilare la e-fattura.

La presentazione della **dichiarazione di successione** costituisce un adempimento cui si applica la sospensione.

Il DL non sospende i termini di legge previsti per la redazione degli **inventari**.

La sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. **36-ter**.

In merito alla sospensione dei versamenti **dell'imposta di registro da effettuare** in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione, la FAQ chiarisce che se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate dal DL, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.

Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

Prescrizione e decadenza attività uffici. Per esempio, per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza dell'attività accertatrice per i periodi d'imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, potranno essere distribuiti in un lasso di tempo di due anni, in virtù della proroga al 31 dicembre 2022 prevista dal DL.



Per quanto riguarda **l'imposta di registro** - tenuto conto della disposizione che prevede che la proroga dei **termini di prescrizione e decadenza** relativa agli atti i cui termini per la notifica «[...] scadono entro il 31 dicembre dell'anno [...] durante [il quale] si verifica la sospensione» - nel caso in cui la decadenza dell'attività di rettifica e liquidazione intervenga in data 26 giugno 2020, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

I termini di sospensione del contenzioso previsti **dall'art. 67** del DL (8 marzo - 31 maggio) come si conciliano con quelli **dell'83** (9 marzo - 15 aprile) del DL? L'art. 67 prevede che sono sospesi dall'8.3 al 31.5 i termini per le attività di liquidazione, controllo,... da parte degli uffici. L'art. 83 sospende dal 9.3 al 15.4 il decorso degli atti dei procedimenti civili e penali

Di conseguenza per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato art. 83.

Le attività relative ai **rimborsi**, compresa la richiesta di documentazione, non sono sospese.

Non sono sospese **le indagini finanziarie**.

In merito agli **atti di irrogazione delle sanzioni** ex artt. 16 e 16-bis dlgs 472/1997, qualora i termini richiamati per la notifica (un anno dalla presentazione delle deduzioni, ovvero sei mesi nel caso dell'art. 16-bis) spirassero nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

Con riferimento **all'istanza di accertamento con adesione** presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'articolo 67 del DL, bensì quella prevista dall'articolo 83 del DL con riguardo al termine per l'impugnazione. In tal caso si applicano cumulativamente:
-sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
-sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del DL.

Il credito d'imposta per negozi e botteghe:

- maturerà solo a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.
- rientrano solo immobili classificati c/1

Trattamento IVA donazioni in natura. Circa le donazioni in natura, in assenza di disposizioni specifiche del DL, si applicano le disposizioni dell'art. 6 c. 15 legge n. 133 del 1999, pertanto, alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID -19, sono applicabili le previsioni dell'articolo 6 cit., che prevede alcuni requisiti (beni prossimi alla scadenza, ecc.)

In merito alla **deducibilità delle erogazioni liberali a strutture ospedaliere**, sono ricomprese, oltre quelle ad enti, istituzioni, fondazioni, anche quelle direttamente alle strutture ospedaliere.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario